PROVINCIA DI LODI

U.O. Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 141 / 2018

Lodi 20-02-2018

(- 141 - 2018)

OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DI BAGNASCHI ROTTAMI SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GRAFFIGNANA (LO), VIA MIRADOLO, 12, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGDE/597/2016 DEL 05/09/2016 PER BAGNASCHI ANGELO, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO VIA VIGAROLO SNC ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI GRAFFIGNANA (LO), VIA MIRADOLO, 12.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/6/2017 del 01/02/2017 e dai successivi Decreti n. REGDP/47/2017 del 17/07/2017 (proroga incarico al 30/09/2017), n. REGDP/53/2017 del 28/09/2017 (ulteriore proroga incarico al 31/12/2017), n. REGDP/78/2017 del 29/12/2017 (ulteriore proroga incarico al 06/02/2018), n. REGDP/6/2018 del 05/02/2018 (ulteriore proroga incarico al 30/04/2018);

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35";

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/597/2016 del 05/09/2016, adottata per Bagnaschi Angelo, con sede legale in comune di Graffignana, Via Vigarolo snc ed insediamento produttivo in Comune di Graffignana (LO), Via Miradolo, 12;

VISTA la nota scritta in atti provinciali n. 22795 del 28/09/2016, di rilascio dell'AUA in parola da parte del SUAP Comune di S. Angelo Lodigiano e successiva precisazione in atti provinciali n. 23043/2016 del 03/10/2016;

VISTA la richiesta di volturazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Bagnaschi Rottami S.r.l., con sede legale in Comune di Graffignana, Via Miradolo, 12, ricevuta in data 05/02/2018 dalla Provincia di Lodi – protocollo n. 3833, mittente SUAP del Comune di Graffignana (pratica SUAP 10139360969-31012018-1036);

ATTESO che nella richiesta di voltura sopra citata la società dichiara che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/597/2016 del 05/09/2016;

CONSIDERATO che in data 05/02/2018, tramite SICEANT, la Provincia di Lodi ha richiesto alla Prefettura di Lodi – Ufficio Antimafia la comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6.11.2011, n. 159 e s.m.i.;

VISTO che in data 09/02/2018 è pervenuto riscontro alla richiesta citata comunicando che non risultano sussistere le cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata Bagnaschi Angelo, con sede legale in comune di Graffignana, Via Vigarolo snc ed insediamento produttivo in comune di Graffignana, Via Miradolo, 12, a favore di Bagnaschi Rottami S.r.l., con sede legale in Comune di Graffignana, Via Miradolo, 12;

ATTESO che, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, restano validi i contenuti e le prescrizioni dell'autorizzazione di cui si chiede la voltura;

FATTE SALVE le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché disposizioni e direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di volturare a favore di Bagnaschi Rottami S.r.l., con sede legale in Comune di Graffignana, Via Miradolo, 12, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/597/2016 del 05/09/2016 adottata per Bagnaschi Angelo, con sede legale in Comune di Graffignana, Via Vigarolo snc ed insediamento produttivo in comune di Graffignana (LO), Via Miradolo, 12;

2. di confermare per quanto non espressamente modificato dal presente atto i contenuti e le prescrizioni dell'autorizzazione volturata con il presente atto e citata al precedente punto 1;

3. di disporre che il presente atto venga trasmesso al SUAP di Graffignana affinché lo inoltri a Bagnaschi Rottami S.r.L., all'A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Pavia e Lodi) e al Comune di Graffignana.

4. Di segnalare alla ditta Bagnaschi Rottami S.r.l. sopra citata che entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto dovrà essere presentata apposita appendice alla polizza fideiussoria n. 589038 emessa da Elba Assicurazioni Spa in data 14/05/2014, a seguito della voltura.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dello stesso.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
ing. Mario Pintaldi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

PROVINCIA DI LODI

Area 1
U.O. Tutela Ambientale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 2018/ 09.02.05 - 3494

Allegati n. =

Lodi,

Spett.le
Bagnaschi Rottami Srl
Via Miradolo, 12
26813 Graffignana
bagnaschirottamisrl@pec.it

Spett.le
Elba Assicurazioni Spa
Via Mecenate, 90
20138 Milano
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

Spett.le
SUAP Graffignana
suap.lo@cert.camcom.it

Spett.le
A.R.P.A.
Dipartimento di Pavia e Lodi
Via S. Francesco, 13
26900 Lodi
dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ATS Città Metropolitana di Milano
Sede Territoriale di Lodi
P.zza Ospitale, 10
26900 Lodi (LO)
dipartimentoprevenzione.lodi@pec.ats-milano.it

Spett.le
Comune di Graffignana
Via Roma, 1
26813 Graffignana (LO)
comune.graffignana@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Partenza N. 8671/2018 del 15-03-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Bagnaschi Rottami Srl con sede legale ed insediamento produttivo in comune di Graffignana (LO), Via Miradolo, 12. Voltura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13/03/2013, N. 59 di cui alla REGDE/141/2018 del 20/02/2018. Accettazione appendice di garanzia finanziaria.
Pratica SUAP N. 10139360969-31012018-1036
Prot. 0018929 del 31/01/2018

In riferimento all'attività citata in oggetto, di cui alla determinazione dirigenziale di voltura AUA n. REGDE/141/2018 del 20/02/2018, si comunica l'accettazione, da parte della Provincia di Lodi, dell'appendice n. 3 alla polizza n. 589038 emessa da Elba Assicurazioni Spa in data 05/03/2018, con scadenza 30/09/2022, pervenuta a questo protocollo provinciale in data 14/03/2018 al n. 8522.

Distinti saluti.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

PROVINCIA DI LODI

U.O. Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 597 / 2016

Lodi 05-09-2016

(- 280 - 2016)

OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE BAGNASCHI ANGELO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO (LO), VIA VIGAROLO SNC ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO UBICATO IN COMUNE DI GRAFFIGNANA (LO), VIA MIRADOLO N. 12. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

ATTESO il Decreto del Presidente della Provincia di Lodi 07/07/2016, n. 46;

RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il DPR 13 marzo 2013, n 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35";
- la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- la DGR n 1840 del 16 maggio 2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in modalità telematica tramite il portale MUTA (atti provinciali n. 13180 del 12/5/2015) dalla ditta individuale Bagnaschi Angelo con sede legale in Comune di Borghetto Lodigiano, Via Vigarolo snc ed insediamento produttivo ubicato in Comune di Graffignana, Via Miradolo n. 12 ;

ATTESO l'avvio di procedimento Comunicato dal SUAP Città di Sant'Angelo Lodigiano con nota del 13/5/2015 protocollo n. 8830 (atti provinciali n. 14884 del 3/6/2015);

RILEVATO che l'istanza è volta a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e g) del DPR 59/2013:

- il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e delle acque reflue industriali, cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la modifica sostanziale della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214-216, del D. Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che la ditta risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale n. 51 del 21/01/2013 rilasciata dalla Provincia di Lodi;
- iscrizione n. 24 al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che in merito all'autorizzazione allo scarico la società ha dichiarato l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

RILEVATO altresì che in merito alla comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi di cui agli artt. N. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 la ditta ha chiesto la modifica sostanziale della stessa;

DATO ATTO che le competenze in materia di impatto acustico sono poste in capo al Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 447/95;

ACQUISITI gli allegati tecnici in materia di scarico acque reflue e gestione rifiuti predisposti dai competenti uffici della scrivente Amministrazione;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati tecnici allegati alla presente, di cui costituiscono parte integrante;

DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi dell'art, 5 c. 1 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza;

EVIDENZIATO che ai sensi della L.R. 14/8/1999, n. 16 e s.m.i. "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", l'ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente, dandone comunicazione alle stesse per l'assunzione dei provvedimenti di competenza

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta individuale Bagnaschi Angelo con sede legale in Comune di Borghetto Lodigiano, Via Vigarolo snc ed insediamento produttivo in Comune di Graffignana (LO), Via Miradolo n. 12, 11, riguardante i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), e g) del DPR 59/2013:
   - autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell' "Allegato Tecnico Scarichi" allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;
   - comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli art. 214 -216, del D. Lgs. n. 152/2006 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all' "Allegato tecnico operazioni recupero rifiuti" allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;
2. di disporre che entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA dovrà essere presentata garanzia finanziaria pari a € 28.392,65 relativa a:
   - messa in riserva (R13) di 407,5 m^3 di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari ad € 7.197,265 (tale importo è stato ridotto nella misura del 10% in quanto i rifiuti sono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto);
   - recupero (R4) di 122 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari ad € 21.195,38,

così come disposto dalla DGR n. VII/19461 del 19/11/2004, ovvero idonea appendice alla

garanzia già prestata, la quale dovrà avere durata pari a 15 anni più uno (16 anni), decorrente dalla data di rilascio dell'AUA. La mancata presentazione della garanzia finanziaria all'Autorità Competente (Provincia) entro i termini di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla DGR n. VII/19461 del 19/11/2004, comporta la revoca, previa diffida, dell'autorizzazione;

3. di stabilire che entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA deve essere inviata la procedura in essere per i controlli radiometrici sui carichi di rottami metallici, che verrà valutata, al fine della verifica della correttezza della stessa, con il supporto tecnico dell'ufficio competente in materia di A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi;

4. che per il mantenimento dell'operazione di recupero R4 per i rottami metallici ed i rottami di rame, la società deve mantenere le certificazioni ottenute ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013, ed in caso contrario deve darne tempestiva comunicazione;

5. che il pagamento già effettuato per gli oneri di istruttoria venga integrato con la somma di € 420,00 per complessivi € 720,00, entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA;

6. di confermare l'iscrizione dell'impresa al n. 24 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006;

7. di far presente alla ditta individuale Bagnaschi Angelo che, in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto, la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;

8. di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto, l'autorità competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 130 (autorizzazione allo scarico) del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
   - alla diffida;
   - alla diffida con contestuale sospensione dell'attività;
   - alla revoca dell'autorizzazione con chiusura dell'impianto;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero, verrà disposto, con provvedimento motivato il divieto di inizio, ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a confermare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

10. di dare atto che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 475/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001, sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di ARPA;

11. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 13 marzo 2013, n 59;

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri eventualmente di competenza di altri enti;

13. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive Città di Sant'Angelo Lodigiano per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta individuale Bagnaschi Angelo e l'inoltro ad A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi, all' A.T.S. Milano Città Metropolitana, sede territoriale di Lodi e al Comune di Graffignana (LO);

14. di disporre che il presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce le autorizzazioni già rilasciate per la stessa matrice a decorrere dalla data del suo rilascio da parte del SUAP competente;

15. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dei seguenti allegati:
   - Bagnaschi Angelo - Allegato tecnico scarichi;
   - Bagnaschi Angelo - Allegato tecnico operazioni recupero rifiuti.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60

giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)

ALLEGATO TECNICO OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI

Impresa:	**Bagnaschi Angelo**
	P.I. 03085650152
Sede legale:	**Borghetto Lodigiano (LO), Fraz. Vigarolo**
Ubicazione impianto:	**Graffignana (LO), Via Miradolo, 12**
Attività esercitata:	**Recupero rifiuti non pericolosi ex artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06**
Operazioni autorizzate:	**Messa in riserva (R13), Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4)**
Legale rappresentante:	**Angelo Bagnaschi**
Direttore Tecnico:	**Angelo Bagnaschi**

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1 L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie di 2.900 mq. L'area risulta censita al Foglio n. 4, Mappale n. 356 del Comune di Graffignana (LO), ed è utilizzata dalla società in base a proprietà.

1.2 Al momento della presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, stante la relazione dello studio di consulenza datata 08/05/2015, si rileva che "*secondo il P.G.T. vigente l'area in oggetto è classificata a destinazione produttiva e ricade in ambito D1 produttivo consolidato.*".

2. Iscrizione Registro Provinciale e descrizioni operazioni di recupero autorizzate

2.1 L'impresa è iscritta al n. 24 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06.

2.2 L'impresa può effettuare operazioni di recupero rifiuti limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, quantità ed attività di recupero:

Tipologia secondo D.M. 05/02/98	Codice C.E.R.	Operazioni di recupero	Attività di recupero	Quantità		
				t/a	mc/a	mc
3.1	100210, 120101, 120102, 120199(1), 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R13, R4	Messa in riserva con recupero di materia	68	136	17
3.1	100210, 120101, 120102, 120199(1), 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R13	Messa in riserva	2.000	4.000	233
3.2	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13, R4	Messa in riserva con recupero di materia	21	42	13
3.2	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402,	R13	Messa in riserva	180	360	47

	170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140					
2.1	160120	R13	Messa in riserva	100	40	24
5.1	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	Messa in riserva	100	83	25
5.6	160214, 160216, 200136, 200140	R13	Messa in riserva	100	50	11,5
5.8	160118, 160122, 170401, 170411	R13	Messa in riserva	67	107	9
5.8	160118, 160122, 170401, 170411	R13, R4	Messa in riserva con recupero di materia	33	53	4
6.5	160119	R13	Messa in riserva	100	111	24

(1) limitatamente agli scarti di lavorazione del ferro: cadute nuove, ovvero scarti ferrosi prodotti da fabbri e carpentieri, lamierini nuovi, ovvero scarti di lavorazione provenienti da officine meccaniche, stamperie, attrezzerie, ovvero chi taglia o stampa lamiera proveniente dal coil o laminati pini, pantografato, ovvero scarti ferrosi provenienti dal taglio a pantografo, con fiamma ossidrica, taglio plasma o a freddo (cesoiatura) delle lamiere e dei laminati.

2.3 L'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle suddette tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05/02/1998, Allegato 1, Suballegato 1, consiste nell'operazione di messa in riserva (**R13**) con recupero di materia (**R4**) per i rifiuti di cui alle tipologie **3.1, 3.2 e 5.8** (per la 3.1 e 3.2 i prodotti sono destinati all'industria metallurgica, per la 5.8 si ottiene rame nelle forme usualmente commercializzate mentre la frazione plastica derivante dalla lavorazione meccanica dei cavi è rifiuto da inviare all'industria delle materie plastiche) e nella sola operazione di messa in riserva (**R13**) per i rifiuti delle tipologie **3.1, 3.2, 2.1, 5.1, 5.6, 5.8 e 6.5** (raggiunta la quantità idonea per il trasporto, i rifiuti vengono inviati ad altri impianti di recupero autorizzati).

2.4 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari complessivamente a 2.769 t/a, il quantitativo massimo di rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) è pari a 407,5 mc.

3. Prescrizioni.

3.1 Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati a favore della Provincia di Lodi i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) indicati al punto 2.2 e 2.4; il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà la sospensione dell'iscrizione dal predetto Registro.

3.2 La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 05/02/1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

3.2.1 senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

3.2.2 senza causare inconvenienti da rumori o odori;

3.2.3 senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

È inoltre fatto obbligo all'impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate, con particolare riguardo a

quelle in materia di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3.3 Fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto, l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e degli adempimenti riportati nel presente Allegato Tecnico e negli elaborati tecnici allegati all'istanza.

3.4 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998; tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

3.5 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi entro 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.

3.6 L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso ed in uscita;

3.7 I rifiuti in ingresso costituiti o contenenti metalli ferrosi e/o non ferrosi, anche di piccole dimensioni, devono essere sottoposti a preventivo controllo radiometrico. Al riguardo deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 o di successive regolamentazioni regionali, predisponendo specifica procedura.

3.8 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.

3.9 Per i rifiuti di cui alla tipologia 5.6 l'impresa è sottoposta alle disposizioni della relativa normativa speciale (D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49).

3.10 Presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti.

3.11 Le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella Tavola n. 01 – rev. 01 datata 19/05/2016, denominata "Planimetria dell'insediamento e viabilità interna".

3.12 I rifiuti messi in riserva dovranno essere inviati alle successive operazioni di recupero presso impianti autorizzati entro sei (6) mesi dall'accettazione degli stessi nell'impianto.

3.13 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta; devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta.

3.14 Le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

3.15 Le aree funzionali dell'impianto devono essere adeguatamente contrassegnate mediante segnaletica orizzontale o new jersey o simili, anche con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.

3.16 L'impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998.

3.17 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato

dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.

3.18 I rifiuti sottoposti presso l'insediamento alla sola operazione di messa in riserva (R13) dovranno essere inviati ad idonei impianti che svolgano effettivamente l'attività di recupero a completamento del ciclo di recupero del rifiuto (evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva), operanti in procedura semplificata ex art. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis – Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), a condizione che gli stessi ottengano prodotti usualmente commercializzati (ex MPS) o End of Waste nella stretta osservanza di quanto disposto dal D.M. 05/02/1998.

3.19 L'impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche a livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

3.19.1 tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 dello stesso decreto, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;

3.19.2 iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.g.r. n. 2513/2011.

3.20 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal D.P.R. 151/2011 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità.

3.21 La cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate per il tramite del SUAP competente per territorio, alla Provincia di Lodi, al Comune di Graffignana (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi, all'A.T.S. Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi.

3.22 In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve richiedere la volturazione della presente comunicazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria, ovvero di appendice alla stessa già prestata dal soggetto titolare della presente comunicazione, predisposta in conformità alla normativa in vigore al momento del rilascio dell'atto.

3.23 In caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto con firme autenticate, deve essere attestato che l'impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse.

3.24 In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e gli atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 216, comma

4, del D.Lgs. 152/06 e verranno applicate le sanzioni previste per legge.

3.25 Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 05/02/1998, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'autorità competente ed agli organi di controllo, nonché alla presentazione, per il tramite del SUAP competente, alla Provincia di Lodi, al Comune di Graffignana (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi, all'A.T.S. Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione sarà da sottoporre a preventiva approvazione.

QUADRO AMMINISTRATIVO

1. **Titolare dello Scarico**

   BAGNASCHI ANGELO

2. **Tipologia Attività**

   Messa in riserva e riciclo/recupero di metalli – codice ATECO 38.32.01

3. **Ubicazione Sede Aziendale**

   frazione Vigarolo – Borghetto Lodigiano (LO)

4. **Ubicazione Unità Operativa**

   Via Miradolo, 12 – Graffignana (LO)

5. **Individuazione Punto di Scarico**

   Scarico S_1 (meteoriche di strade e piazzali)

   X: 534.896,381 – Y: 5.006.209,963

   Scarico S_2 (meteoriche dei tetti)

   X: 534.896,381 – Y: 5.006.209,963

   Scarico S_3 (domestiche)

   X: 534.664,695 – Y: 5.006.315,877

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

6. **Natura delle acque di scarico**

   Le acque autorizzate con il presente provvedimento da inviarsi allo scarico nel corpo idrico superficiale denominato "Roggia Graffignana" *(S_1)* e sul suolo *(S_3)* sono:

   a) Acque meteoriche di prima pioggia *(in corpo idrico superficiale)* S_1

   b) Acque reflue domestiche dai servizi igienici *(sul suolo)* S_3

7. **Limiti di emissione**

   In considerazione dello stato di regimazione del corpo idrico recettore denominato "Roggia Graffignana" (non soggetto ad asciutta ordinaria), le acque di cui alla lettera "a" devono rispettare i limiti prescritti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 smi, per lo scarico in corpo idrico superficiale, diversamente dai reflui di cui alla lettera "b" che dovranno rispettare i limiti prescritti dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 smi, per lo scarico sul suolo. Tali limiti andranno rispettati costantemente ed il loro accertamento andrà effettuato in corrispondenza dei pozzetti di campionamento di cui al successivo punto 8.

8. **Pozzetti di campionamento**

   Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, a valle della rete di raccolta dei singoli reflui dovrà essere realizzato un pozzetto prelievo campioni, che sia:

   - di tipo a caduta;
   - realizzati in modo da creare un battente idraulico al loro interno che risulti idoneo al campionamento;
   - idonei al prelievo di un campione omogeneo;
   - sempre gli stessi, sempre accessibili e ben evidenziati oltre che in planimetria anche con apposite targhette in campo;

- accessibili in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

A tal fine si considerano come "pozzetti di campionamento" i pozzetti ubicati rispettivamente:

- a valle dell'impianto di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia
- a valle della vasca imhoff e del pozzetto di sedimentazione

fatta salva la necessità che la conformazione dei pozzetti risponda ai requisiti su esposti. Qualora il/i punto/i di prelievo indicato/i non presenti/no caratteristiche conformi ai requisiti esposti o non consenta/no la singola campionabilità delle acque reflue da analizzare, sarà prescritta la realizzazione di ulteriori manufatti e/o l'esecuzione dei campionamenti in altri punti dell'impianto. Il punto di prelievo dovrà essere mantenuto in buone condizioni di fruibilità e pulizia.

9. Altre Immissioni

Acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali (S_2)

10. Volumi & Portate

La portata annua dello scarico meteorico è stimata in 2.900 m^3

La portata annua dello scarico domestico è quantificabile in 40 m^3, pari a 0,2 m^3 giorno.

11. Potenzialità

La potenzialità dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche è di 28,8 m^3/h

La potenzialità della vasca imhoff è di 6 *AE*

12. Modalità di Funzionamento

Le acque meteoriche provenienti dalle aree scoperte vengono convogliate, mediante tubazione dedicata, al sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia e successivamente al corpo idrico recettore.

I reflui provenienti dai servizi igienici vengono convogliati mediante tubazione dedicata alla vasca imhoff, deputata alla digestione del materiale fecale mediante biodegradazione ad opera di batteri anaerobici, e successivamente alla dispersione per subirrigazione.

13. Reti di Drenaggio

Presso lo stabilimento possono essere individuate cinque reti di drenaggio separate:

a) La rete delle acque meteoriche dei piazzali e delle strade;

b) La rete delle acque meteoriche dei tetti;

c) La rete delle acque reflue domestiche dell'abitazione (inviata a dispersione);

d) La rete delle acque di percolamento (circuito chiuso);

e) La rete delle acque reflue domestiche degli spogliatoi (circuito chiuso).

14. Autocontrolli

I reflui di cui alle lettere "a" e "b" del precedente punto "6", dovranno essere sottoposte ai controlli analitici necessari alla verifica del rispetto dei limiti prescritti, specificatamente l'Azienda dovrà eseguire le analisi qualitative su un campione rappresentativo dello scarico prelevato in condizioni di "piena operatività" degli impianti e secondo la seguente tempistica:

I. entro e non oltre i 6 (sei) mesi successivi all'attivazione dello scarico, in corrispondenza del "pozzetto prelievo campioni" sulla rete delle acque di prima pioggia (S_1), n. 1 (uno) campionamento con analisi, avvalendosi di laboratorio di propria fiducia, dal quale si evinca il rispetto del valore limite di emissione prescritti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III

del D. Lgs. 152/06 smi, per lo scarico in corpo idrico superficiale, per i parametri di seguito individuati:

a) Solidi sospesi totali
b) COD
c) BOD_5
d) Oli e Grassi vegetali e animali
e) Idrocarburi totali
f) Tensioattivi totali

II. entro e non oltre i 6 (sei) mesi successivi all'attivazione dello scarico, in corrispondenza del "pozzetto prelievo campioni" sulla rete degli scarichi domestici (S_3), n. 1 (uno) campionamento con analisi, avvalendosi di laboratorio di propria fiducia, dal quale si evinca il rispetto del valore limite di emissione fissato, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera a) del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 n. 3, per il parametro "solidi sedimentabili".

Negli anni successivi al primo, la frequenza di campionamento degli autocontrolli dovrà essere almeno quadriennale (considerando l'anno solare).

15. Referti

I referti, da conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione, devono essere allegati al registro di conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento, sugli stessi dovranno essere riportate le seguenti informazioni di minima:

- data e ora;
- modalità di prelievo (istantaneo, medio);
- punto di prelievo;
- descrizione dello scarico al momento del prelievo (attività svolte);
- dati identificativi del tecnico che ha eseguito il campionamento in campo
- dati del tecnico che ha condotto l'analisi in laboratorio.

I referti analitici dovranno essere trasmessi alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Lodi, entro 30 (trenta) giorni dalla loro esecuzione.

16. Divieti

- E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni, nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- E' fatto divieto di diluire gli scarichi autorizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti con il presente provvedimento;
- E' fatto divieto di scaricare acque diverse da quelle di cui alla presente autorizzazione;
- E' fatto divieto di eseguire operazioni di pulizia sulle superfici drenate verso la fognatura recapitante nello scarico autorizzato nel caso di versamenti accidentali.

17. Obblighi gestionali

I manufatti costituenti le reti di raccolta e gli impianti di trattamento devono esser mantenuti in condizioni di efficienza e sottoposti a regolare manutenzione, a tal fine la Ditta dovrà provvedere alla:

- comunicazione, entro 10 (dieci) giorni dalla stessa, della data di attivazione dello scarico;
- predisposizione ed alla tenuta di apposito registro, numerato su tutte le pagine da vidimarsi presso Amministrazione Provinciale entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto, sul quale annotare gli interventi manutentivi alla rete ed ai presidi depurativi eventualmente installati, nonché gli eventuali fermi per guasto e/o incidente unitamente ai risultati analitici dei controlli di cui al precedente punto "14" e messo a disposizione delle Autorità di controllo;

- corretta manutenzione ed agibilità dei pozzetti di ispezione e prelievo;
- predisposizione ed alla tenuta di un manuale operativo contenente le operazioni necessarie prevenire lo sversamento, il traboccamento e ogni altro evento accidentale che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita, ed eventualmente per controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento.

Qualora i risultati di un autocontrollo dovessero indicare un superamento per uno o più parametri, il titolare dello scarico dovrà:

a) comunicare l'eventuale superamento dei limiti di cui al precedente punto "7";
b) ripetere il controllo per il/i parametro/i interessato/i, dopo che siano state eliminate le probabili cause del superamento;
c) informare la Provincia di Lodi, il Comune e l'ARPA della Lombardia Dipartimento di Lodi, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, l'eventuale sversamento, il traboccamento e ogni altro evento accidentale che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita, inviando entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, una nota contenente la descrizione dell'episodio verificatosi completo dei provvedimenti adottati per controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento nonché le misure atte a prevenirne il ripetersi;
d) in ogni caso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui si è verificato l'episodio, trasmettere per iscritto una nota contenente la descrizione dell'episodio verificatosi completo dei provvedimenti adottati per controllare, circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento nonché le misure atte a prevenirne il ripetersi, nonché i risultati delle analisi eseguite. La comunicazione di cui sopra non esonera il titolare dello scarico da qualsiasi perdita, danno o altra responsabilità che potrebbero essergli imputati a causa di danni all'ambiente e/o a persone o cose, né lo solleva dalle eventuali sanzioni previste ex lege.

Il titolare dello scarico, qualora venga a conoscenza di ulteriori fatti rilevanti al fine del rispetto del provvedimento di autorizzazione, ivi compresa la cessazione dell'attività che dà origine allo scarico, oppure si avveda di avere trasmesso informazioni imprecise e/o errate, dovrà darne pronta comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

DISPOSIZIONI GENERALI

- l'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- tutti i reflui devono poter essere singolarmente campionabili, lo scarico sul suolo è assoggettato ai limiti di emissione fissati dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 smi;
- i valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 n. 3, l'effettuazione di modifiche o varianti, compreso il cambiamento di destinazione d'uso, che comportino una variazione delle caratteristiche qualitative dello scarico tali da richiedere l'installazione di un diverso sistema di trattamento o la modifica o l'integrazione di quello installato, dovrà essere presentata alla Provincia, entro congruo termine, una nuova autorizzazione allo scarico;
- ai sensi comma 12 dell'art. 124 del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 smi, il trasferimento di attività, la variazione di destinazione d'uso, l'ampliamento o la ristrutturazione devono essere comunicate alla Provincia, che può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari, mentre, nel caso in cui si originino scarichi con

caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi oggetto della presente autorizzazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista